

(I lavori proseguono alle ore 14.01 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)

OMISSIS

Interrogazione a risposta immediata n. 546 presentata da Sacco, inerente a *"Sentenza TAR Terzo Valico, respinto il ricorso di COCIV su trasporto smarino in modalità combinata ferro-gomma. Quali azioni previste dalla Regione per fare attuare la prescrizione"*

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 546. Ha chiesto di illustrare l'interrogazione il Consigliere Sacco. Prego, Consigliere; ne ha facoltà per tre minuti.

SACCO Sean

Grazie, Presidente

Con sentenza dell'11 dicembre 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto definitivamente il ricorso n. 1114 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal consorzio COCIV contro la Regione Piemonte, giudicando infondate tutte le obiezioni sollevate da COCIV nel ricorso.

Consideriamo che l'aggiornamento del Piano cave del relativo Piano del traffico della linea ferroviaria Alta-Velocità Alta-Capacità Milano-Genova "Terzo Valico dei Giovi", approvato con DGR 6863 dell'11 dicembre 2013, già prevedeva uno studio per il trasporto dello smarino in modalità combinata ferro-gomma, riguardante i lotti 1 e 2, e prescriveva in maniera cogente il trasporto combinato per i lotti 3-4-5. Testualmente della prescrizione n. 19: *"Il materiale proveniente dagli scavi (smarino e inerte) dovrà essere movimentato nella modalità combinata ferro-gomma per l'intera durata dei lavori di scavo della galleria di valico a partire dalla riattivazione del raccordo ferroviario fra lo scalo area Cementir e la stazione di Arquata Scrivia"*.

Il Tribunale, infatti, sottolinea come questa deliberazione non sia stata oggetto di alcuna contestazione da parte di COCIV nel 2013. COCIV, invece, ha chiesto all'annullamento del Piano cave e del relativo al Piano del traffico, in cui la Regione ribadiva l'importanza e la fondatezza delle previsioni del 2013 giudicandola *"inderogabile"*: *"Il proponente dovrà presentare alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche e Trasporti per l'approvazione in project review del 'Progetto dello smarino nella modalità combinata ferro-gomma' presentato in Conferenza dei Servizi, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della DGR di approvazione del Piano Cave 3, 4 e 5 lotto, che prevedeva la realizzazione di interventi per il trasporto combinato anche in aree diverse dalla Cementir e la conseguente riformulazione del Piano del traffico. Cociv dovrà attuare la modalità del trasporto combinato ferro-gomma nel tempo massimo di nove mesi dalla data di approvazione della Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche e trasporti"*.

Valutato che con nota della Regione Piemonte-Direzione Competitività del 30 marzo 2018 è stata fatta diffida al consorzio COCIV a presentare, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, documentazione progettuale afferente all'implementazione del Piano dei trasporti in

modalità combinata ferro-gomma, successivamente COCIV ha depositato dei motivi aggiuntivi per chiedere l'annullamento di questa nota chiedendo altresì la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato nel ricorso, ovvero ha chiesto istanza cautelare.

L'istanza cautelare è stata respinta in data 14 giugno 2018 attraverso ordinanza del TAR Piemonte. Nell'ordinanza si legge: *“Rilevato che il favor per l'uso del sistema ferroviario è stato chiaramente esplicitato dalla Regione Piemonte sin da deliberazioni del 2013, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente, mentre le puntuali valutazioni di maggiore o minore impatto ambientale, fermi i non superati limiti di ragionevolezza, competono fisiologicamente all'Amministrazione”*.

Valutato che a maggio 2018 COCIV avrebbe già dovuto attuare le modalità del trasporto combinato ferro-gomma dello smarino, invece ha continuato ad agire in maniera indisturbata per più di tre anni, nonostante il TAR avesse respinto nel 2018 la richiesta di sospensione dell'efficacia della prescrizione, e quindi, per la legge, avrebbe dovuto, comunque, attuare le prescrizioni della Regione. Invece ha proseguito con il trasporto dello smarino su gomma, con evidenti ripercussioni ambientali negative (avevo anche già fatto un'interrogazione rispetto a quanto avvenuto nel 2019 ad Arquata Scrivia).

La Regione stessa ha avallato questa modalità proseguendo nei giudizi di compatibilità ambientale relativi ai vari siti di estrazione/deposito, necessari al rilascio delle autorizzazioni, lamentando *“l'impossibilità a esprimersi, vista la situazione d'incertezza giuridica, amministrativa e tecnica a causa dei ricorsi pendenti presso il TAR conto la DGR 1-5386 del 2017”*.

Valutato ancora che, con la sentenza definitiva del TAR Piemonte, COCIV è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni regionali, si fa presente che la stessa Regione ha condizionato la successiva progettazione all'attuazione delle prescrizioni definite in quella delibera di Giunta regionale, ovvero l'aggiornamento del Piano cave e relativo al Piano del traffico.

Pertanto, l'inottemperanza della prescrizione sul trasporto dello smarino in modalità combinata ferro-gomma fa venire meno i presupposti con cui è stato espresso giudizio positivo all'aggiornamento del Piano di gestione dei materiali e del relativo Piano del traffico da parte dalla Regione.

Considerato che fino adesso COCIV si è fatta, nel vero senso della parola, “gli affari suoi” rispetto al Piano del traffico, andando contro prescrizioni (più volte è stata respinta l'istanza cautelare da parte del TAR e adesso è stata messa la parola fine rispetto a questo contenzioso sulla modalità di trasporto ferro-gomma), vorrei sapere se la Giunta intende sospendere il giudizio positivo e le autorizzazioni rilasciate in forza del Piano cave e relativo Piano del traffico, fintanto che COCIV non si sarà adeguato alla prescrizione di trasporto dello smarino in modalità combinata ferro-gomma.

Considerato che è già da tre anni che dovrebbe farlo, ritengo inutile continuare a permettere a COCIV di agire come meglio crede, nonostante i dirigenti della Regione Piemonte continuino a chiedere l'osservanza del Piano cave e del relativo Piano sul trasporto di smarino.

Grazie.

PRESIDENTE

Ringraziamo il Consigliere Sacco per l'illustrazione.

La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'Assessore Andrea Tronzano.

Prego, Assessore; ne ha facoltà per cinque minuti.

TRONZANO Andrea, *Assessore regionale*

Grazie, Presidente; grazie, Consigliere Sacco.

Arrivo alla risposta precisa soltanto alla fine di un procedimento d'illustrazione molto tecnico, quindi mi permetto di leggerlo.

In relazione alla vicenda COCIV-Piano del traffico, di cui, per brevità, si omettono i dettagli in quanto conosciuti, va annotato preliminarmente che l'attuale legge n. 23/2016, all'articolo 13, non prevede dettagli circa le possibili conseguenze d'inosservanza delle prescrizioni limitative introdotte nei provvedimenti di approvazione del Piano di reperimento e gestione dei materiali litoidi. In particolare, non è prevista neppure la diffida.

Ciononostante, il TAR ha respinto anche il ricorso per motivi aggiunti riguardanti l'emanazione del precedente atto di diffida, con ciò manifestando un'interpretazione della stessa come un corretto dare attuazione alla prescrizione dettata dalla deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 2017. Neppure sono previsti provvedimenti successivi più gravosi in caso d'inadempienza a quanto imposto nella diffida, come la sospensione dell'approvazione stessa o la sua revoca.

Invero, una delle motivazioni principali individuate dal tribunale come motivo dell'illegittimità degli atti finora adottati da parte della Regione, e quindi della reiezione del ricorso, è qui riportata.

Tra virgolette, cito che cosa dice il TAR: *“Quanto richiesto dalla Regione va a incidere unicamente, per questo specifico aspetto, sul Piano del traffico; atto la cui approvazione rientra nella competenza regionale, senza comportare una modifica localizzativa dell'opera, né è stata fornita la prova che la condizione apposta dalla Regione comporti una modificazione sostanziale del progetto approvato”*.

In questa logica, il TAR ha ritenuto che i provvedimenti adottati non costituiscano variante rispetto al progetto del Terzo valico, con cui, anzi, si prescriveva al COCIV (a seguito della delibera di CIPE) quanto segue: *“Per quanto concerne il Piano del traffico, si raccomanda al soggetto aggiudicatore di provvedere a ogni ottimizzazione possibile, concordando con le amministrazioni anche eventuali limitazioni dei transiti a orari prefissati, nel rispetto dei costi e tempi di esecuzione dell'opera”*.

Pertanto, l'attuazione delle prescrizioni dettate dalla Regione si configura come l'attuazione di ottimizzazioni concordate con la Regione stessa delle fasi di trasporto del materiale di risulta degli scavi e non interferisce con i tempi di esecuzione dell'opera, né con i relativi costi.

Quanto riportato in premessa dell'interrogazione (estratto delle premesse riportate dalla DGR del 31 agosto 2018 relative all'approvazione del giudizio di compatibilità ambientale per il sito di deposito di Cascina Pecorara in Comune di Tortona) fa riferimento alla nota protocollo del 9 maggio 2018 del Settore Infrastrutture strategiche della Direzione Opere pubbliche, con la quale si faceva appunto riferimento al contenzioso pendente sulla prescrizione in questione.

In quella sede si è ritenuto che tale contenzioso e la conseguente inottemperanza alle prescrizioni in questione non rappresentassero una condizione ostativa alla conclusione della fase autorizzativa per quel sito di deposito, così com'è accaduto per tutti gli altri siti attualmente operativi.

Poiché il progetto relativo al trasporto combinato presentato da COCIV con nota protocollo 17 ottobre 2017 non è stato approvato dalla Direzione Opere pubbliche, che aveva proceduto a redigere ulteriori richieste con note del 30 novembre 2017 e del 16 gennaio 2018, che erano state oggetto di ricorso per motivi aggiunti al contenzioso pendente, si è proceduto a richiedere a detta Direzione di esprimersi circa eventuali ulteriori richieste alla luce dell'attuale stato di avanzamento dei lavori.

Qui arriviamo alla risposta.

Si procederà quindi con un nuovo atto di diffida, fissando il termine per la redazione e l'invio di un nuovo progetto di trasporto combinato da sottoporre all'approvazione della predetta

Direzione, come riportato nella prescrizione di cui il Tribunale amministrativo ha riconosciuto la legittimità.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE

Ringraziamo l'Assessore Andrea Tronzano per la risposta.

SACCO Sean

Scusi, Presidente, chiederei cortesemente di ricevere la risposta scritta.

PRESIDENTE

Come sempre.

SACCO Sean

Grazie.

PRESIDENTE

Oltre alla risposta scritta, che si raccomanda sempre a inizio seduta, ricordo agli interroganti che nel resoconto della seduta che viene trasmessa via mail in visione a tutti i Consiglieri prima della pubblicazione, è reperibile fin d'ora la trascrizione integrale di tutti gli interventi, sia degli interroganti sia degli Assessori.

Nel ringraziare il Presidente Stefano Allasia per la delega, dichiaro chiusa la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata. Grazie a tutti e a tutte.

A breve, il Presidente aprirà la seduta del Consiglio regionale.

(Alle ore 15.10 la Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")

(La seduta ha inizio alle ore 10.08)